

MOZIONE

Commesse pubbliche: rispettare la legge e l'autonomia dei committenti

del 27 novembre 2006

La Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) dice:

Art. 46

Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

Essa non delega però al Consiglio di Stato il compito di regolare ulteriormente la materia.

Secondo il diritto costituzionale e amministrativo, la vigilanza è ben diversa dalla delega legislativa. In mancanza di quest'ultima, il Governo può regolamentare le procedure esecutive che gli incombono, ma non può completare né dare interpretazioni autentiche né, ancor meno, correggere le norme sostanziali della legge: segnatamente quando essa è applicata da terzi.

Ciò significa, in particolare, che gli altri committenti soggetti alla LCPubb (Comuni, privati sussidiati ecc.) devono rispettare la Legge, ma non il Regolamento emanato dal Governo. Di fatto il Governo confonde il suo ruolo di autorità di vigilanza (nei confronti di enti terzi) con quello di esecutore della LCPubb, quando committente è lo Stato (e in pratica dà istruzioni alla sua amministrazione).

Un esempio d'attualità dimostra quanto inaccettabilmente in là sia andato il Governo.

La LCPubb dice:

Art. 32

¹Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

²I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

³Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

Nel Regolamento di applicazione della LCPubb il Consiglio di Stato ha prescritto (senza fare differenza se ciò debba valere solo per la propria amministrazione o per tutti gli altri enti soggetti alla LCPubb):

Criteri di aggiudicazione

Art. 53

(...)

⁵Di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.

Da una recente pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino risulta che il "di regola" è stato tolto, e che l'Ufficio appalti dello Stato rifiuta l'approvazione preventiva dei bandi di altri enti committenti, nei quali il prezzo (perché di questo si tratta, dietro la formula apparentemente neutra del Regolamento) è ponderato più del 50%.

Questa disposizione viola anche sostanzialmente l'art. 32 LCPubb: se già è possibile tenere conto unicamente del criterio del prezzo per beni ampiamente standardizzati (cpv. 3), per

beni almeno parzialmente standardizzati non si vede perché impedire ai committenti di indicare, per il prezzo, una percentuale più elevata del 50%.

Il buon senso medesimo chiede che per opere di non particolare difficoltà, per esempio la costruzione di un muro di sostegno definito in tutti i suoi aspetti (materiali da usare, dimensioni, ecc.) un Comune possa e debba nel bando di concorso indicare il prezzo come criterio ampiamente prioritario per l'aggiudicazione (70-90% della ponderazione).

A parte queste considerazioni di merito, condivisibili o meno, questo è solo un esempio.

Determinante è che il Consiglio di Stato può dettare una regola come questa a se stesso (di fatto all'Amministrazione cantonale) in quanto autorità committente, per formulare i bandi di concorso per le commesse del Cantone; sulla base del suo potere di vigilanza, non ha invece la base legale per dettarla agli altri enti pubblici (o enti privati sussidiati) quando sono loro i committenti.

Anche la norma di Regolamento, che in determinati casi fa obbligo agli altri committenti soggetti alla LCPubb di sottoporre preventivamente all'Ufficio appalti dello Stato i loro bandi, eccede manifestamente quella che in origine, secondo l'intento del legislatore (cfr. rapporto commissionale

sulla LCPubb), doveva essere una consulenza volontariamente accessibile e non un potere di veto preventivo concesso all'Ufficio appalti del Cantone.

Siamo consapevoli delle difficoltà di coordinare l'applicazione di una materia complessa, a motivo ad esempio del sovrapporsi, in certi casi, delle norme del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. Ma un riesame critico è inevitabile.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato di:

- accertare la situazione di diritto per quanto concerne la carenza di delega legislativa e l'obbligo di rispettare l'autonomia degli altri committenti soggetti alla LCPubb;
- trarne le conseguenze e rivedere il Regolamento di applicazione, affinché resti uno strumento di orientamento procedurale, sia per l'Amministrazione pubblica sia per gli altri enti soggetti alla LCPubb, ma non più di imposizione a questi ultimi di norme sostanziali non volute dal legislatore.

Per il Gruppo PLR:

Mauro Dell'Ambrogio

Adobati - Merlini - Vitta